



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 26/6 DEL 11.08.2022

---

**Oggetto:** Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, recante "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12", art. 9, comma 1, e art. 10. Relazione informativa al Consiglio regionale e Relazione sul monitoraggio delle direttive europee emanate nell'anno 2021.

Il Presidente ricorda che con la riforma che nel 2001 ha interessato il Titolo V della Costituzione è stato riconosciuto alle regioni un ruolo autonomo nella partecipazione all'elaborazione e all'attuazione del diritto comunitario, nei rapporti con le istituzioni europee e con gli Stati esteri. L'articolo 117 della Costituzione, dopo aver confermato i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni, afferma il coinvolgimento diretto delle regioni e delle province autonome nelle due fasi del diritto comunitario, ascendente e discendente, mantenendo allo Stato il potere sostitutivo in caso di inattività regionale.

I commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione individuano gli ambiti di competenza legislativa rispettivamente dello Stato e delle regioni, attribuendo al primo la potestà esclusiva in materia di disciplina dei rapporti internazionali e con l'Unione europea, e alle regioni, nelle medesime materie, potestà legislativa concorrente, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali definiti dallo Stato. Infine, il comma quarto del citato articolo 117 della Costituzione riconosce alle regioni una potestà legislativa residuale con riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

A livello statale, la partecipazione delle regioni alla elaborazione e attuazione del diritto comunitario trova la sua disciplina nella legge n. 234 del 2012, che, con riferimento alla fase discendente, all'articolo 40, comma 1, ribadisce il potere delle regioni e delle province autonome, nelle materie di propria competenza, di provvedere al recepimento delle direttive europee, nell'ambito dei criteri impartiti dallo Stato, finalizzati a garantire il soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, il perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e il rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Per quanto concerne la competenza legislativa regionale, l'articolo 41 della legge 234 del 2012 disciplina il potere sostitutivo dello Stato in caso di eventuale inerzia dei suddetti enti nell'attuazione degli atti dell'Unione europea.



In attuazione della normativa nazionale, la partecipazione della Regione Sardegna alla realizzazione del diritto comunitario e al complesso sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea è delineata nella legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, recante "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12" che definisce, in particolare, le modalità di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea; le procedure di adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia; la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea o finanziati con risorse europee e a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale; lo svolgimento di attività di rilievo internazionale e la sottoscrizione, nelle materie di propria competenza, di accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.

Il Presidente ricorda che l'attività di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, come delineata nella legge regionale 13 del 2010, si estrinseca in due momenti distinti ma tra loro strettamente connessi:

- a) l'approvazione della legge europea regionale;
- b) la relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale relativamente alla partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea.

In particolare, il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 13 del 2010, al fine di garantire un periodico e organico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, la Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale il disegno di "Legge europea regionale".

Ai sensi del successivo articolo 11, la legge europea regionale contiene:

- il recepimento, nelle materie di competenza regionale degli atti emanati dall'Unione europea, con particolare riguardo alle direttive europee e la previsione di quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;
- le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e per l'attuazione delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione;
- le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o



- atti europei;
- la ricognizione degli atti normativi dell'Unione europea che la Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa, con indicazione dei relativi principi e i criteri applicativi.

Come previsto dal comma secondo del sopraccitato art. 10 della L.R. n. 13/2010, la Relazione di accompagnamento al disegno di legge contiene:

- a) l'elenco delle direttive dell'Unione europea di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa;
- b) l'elenco delle direttive europee di competenza regionale che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto:
  - 1. direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
  - 2. l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
  - 3. lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tale caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
- c) lo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo di cui all'articolo 7, comma 2, e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione da parte della Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

A tale riguardo, il Presidente informa che attraverso il Servizio Rapporti istituzionali della Direzione generale della Presidenza, è stata svolta una ricognizione di tutte le direttive dell'Unione europea adottate nel corso del 2021 e, con il coinvolgimento delle direzioni generali del sistema Regione, è stato compiuto un esame delle stesse al fine di definire la competenza legislativa statale, regionale concorrente ed esclusiva, ed un eventuale interesse della Regione Sardegna a un recepimento autonomo.

Come compiutamente rappresentato nell'allegata relazione predisposta dal Servizio Rapporti istituzionali della Direzione generale della Presidenza, l'esame delle Direttive in relazione al quadro normativo nazionale e regionale non ha evidenziato, per l'anno in corso, alcun interesse per un recepimento autonomo da parte della Regione Sardegna.



Relativamente alla lettera c), comma 2, dell'art. 10 della L.R. n. 13/2010, il Presidente ricorda che con la deliberazione n. 2/9 del 20.1.2022 la Giunta regionale ha approvato la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo e, sullo stato delle procedure di infrazione da parte della Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Nell'ambito degli obblighi informativi della Giunta al Consiglio regionale, il Presidente richiama inoltre l'articolo 9 della legge regionale n. 13/2010 ai sensi del quale la Giunta trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale e illustra i contenuti dell'allegata relazione riferita all'anno 2021, predisposta dal Servizio Rapporti istituzionali della Direzione generale della Presidenza con il contributo di tutte le Direzioni generali del sistema Regione e delle Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea. Detta relazione indica:

1. le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
2. le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni;
3. gli argomenti di interesse delle regioni trattati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei;
4. lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione;
5. le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione;
6. lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza sulla proposta in esame



## **DELIBERA**

- di approvare la relazione sull'attività di monitoraggio delle direttive adottate dall'Unione europea nell'anno 2021 e di dare atto che l'esame delle suddette direttive in relazione al quadro normativo nazionale e regionale, condotto dal Servizio Rapporti istituzionali della Direzione generale della Presidenza con il contributo delle Direzioni generali del sistema Regione, non ha evidenziato, per l'anno in corso, alcun interesse a un recepimento autonomo da parte della Regione Sardegna;
- di approvare la relazione informativa al Consiglio regionale sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sulle attività di rilievo internazionale di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010;
- di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Presidenza di trasmettere la presente deliberazione e le allegate relazioni, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa, al Consiglio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 24 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Presidente**

Christian Solinas